



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data Torino, 29 settembre 2004

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. *29-139/36* in data *15-11-04* relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. del Comune di RIVA PRESSO CHIERI di cui alle DD.CC. n. 46 in data 17.07.'96, n. 18 del 28.02.'97, n. 36 del 30.05.'97, n. 33 del 03.12.'01, n. 22 del 22.07.'02, n. 37 del 12.12.'02 e n. 12 del 17.04.04.

Elenco modifiche introdotte "ex officio"

| |
|---------------------------|
| Norme Tecniche Attuazione |
|---------------------------|

Art. 2 – Documenti del P.R.G.C.

Sostituire dopo il p.to 5. i p.ti "6" e "7" (con le relative tav. indicate) con il seguente elenco:

- | | |
|--------------|---|
| " - Tav. F | Fogli 1,2,3 – Carta di sintesi della pericolosità geologica riportata sulla base catastale dell'azonamento PRG, in scala 1:5000 |
| - Tav. G | Foglio 1.1 – Inquadramento territoriale, in scala 1:25.000 |
| - Elab.All.G | Commento alla Carta Geomorfológica e dei dissesti e carta di Sintesi del Rischio Geomorfológico e dell'Idoneità Urbanistica |
| - Tav. G1 | Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10.000 |
| - Tav. G2 | Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'Idoneità Urbanistica, in scala 1:10.000. |
| - Elab. | Relazione Illustrativa – Elaborato aggiornato in base alla nuova Carta di Sintesi... |

Si richiamano inoltre le precedenti elaborazioni purché non in contrasto con i succitati elaborati geologici di ultima adozione."

Art. 17, 5° comma

Inserire dopo le parole "... della sede stradale" la seguente dizione: "e comunque nel rispetto del Codice della Strada".

Art. 21

Stralciare l'intero articolo.

Art. 23, Aspetti prescrittivi di carattere generale

Inserire in calce:

“Considerato che il quadro del dissesto, così come rappresentato, non risulta al momento idoneo ad aggiornare il P.A.I. si specifica quanto segue:

- nelle aree classificate come fasce fluviali dalla pianificazione di bacino si applicano le norme di cui al Titolo Secondo delle Norme (NdA) del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvate con DPCM del 24.05.2001, e in particolare gli artt. 29, 30 e 39, ovvero le norme più restrittive se previste dal presente S.U.G.
- Le aree perimetrate come fasce fluviali nonché quelle soggette ad esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico connesso (legato alla presenza di infrastrutture ed edifici), devono far parte integrante del Piano comunale di Protezione Civile.
- Per le aree in Fascia B, va rispettata l'osservanza dell'art. 39 comma 4, lettera A delle NdA del PAI, che prescrive che “le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa”.
- Per gli interventi ricadenti all'interno delle aree in dissesto, va rispettata inoltre l'osservanza dell'art. 18 comma 7 delle NdA del PAI, che prescrive la sottoscrizione di un atto liberatorio, da parte dei soggetti attuatori dei singoli interventi, “... che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”.

Ancorché diversamente rappresentato in cartografia:

- È da intendersi estesa la classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica nel settore in sinistra orografica del corso d'acqua senza nome tributario di destra del Rio del Busso, in corrispondenza della tratta d'alveo immediatamente a valle dell'attraversamento della S.S. n. 10 ove insistono alcuni fabbricati;
- è limitata l'estensione della classe IIIb ai soli fabbricati esistenti nel settore in destra orografica del Rio Borgallo situato ad E di località Tetti Grandi; analogamente, anche nel settore di cui al precedente punto, la classe IIIb dovrà essere adottata esclusivamente per gli ambiti edificati esistenti;
- per il Rio del Busso e per i suoi tributari di destra e di sinistra orografica è prevista una fascia di rispetto di assoluta inedificabilità di almeno 100 m. per sponda da porre in classe IIIa di pericolosità geomorfologica, in analogia a quanto previsto per gli altri corsi d'acqua del territorio comunale indicati a pag. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante;
- per tutti gli altri corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, ivi compresi i fossi d'impluvio e, ove presenti, i canali alimentatori e/o di scarico degli invasi esistenti, anche se non rappresentati nella cartografia di analisi e di sintesi prodotta è prevista una fascia di rispetto di assoluta inedificabilità di almeno 25 m. per sponda da porre in classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica, così come indicato, anche se non adeguatamente specificato nel dettaglio, nelle stesse Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico in esame;

Λ

- per gli invasi esistenti è prevista una fascia di rispetto di assoluta inedificabilità di 100m dalle sponde, così come richiamato nell'art. 12 comma 3 delle NTA suddette, anche se, di fatto, non rappresentate nella cartografia di sintesi;
- le fasce di rispetto dei corsi d'acqua rappresentate nei fogli 1-2-3 della Tav. F "Carta di sintesi della pericolosità geologica riportata sulla base catastale dell'azonamento PRG" non corrispondono sempre alla perimetrazione della classe IIIa di cui alla carta di sintesi, risultando talora di ampiezza inferiore, mentre, in altri casi, le stesse fasce risultano tracciate all'interno di aree poste in classe I e II, si ritiene valida la condizione più restrittiva in ordine alle possibilità edificatorie degli ambiti territoriali limitrofi ai corsi d'acqua; in tal senso resta inteso il divieto assoluto di procedere a nuovi interventi di edificazione e/o di completamento lungo le aree ricadenti in classe IIIa comunque esterne alle fasce di rispetto rappresentate, nonché lungo le aree poste in classe I e II localizzate all'interno della perimetrazione delle stesse fasce di rispetto fluviale di che trattasi;
- qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo previsti nell'ambito degli azzonamenti individuati nella variante al P.R.G.C. di che trattasi, segnatamente in prossimità dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, dovrà essere preceduto, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico approfondito, del/i bacino/i idrologico/i eventualmente interessato/i, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso del/i rio/i ivi esistente/i, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta;
- ai fini delle possibilità edificatorie delle aree oggetto di variante, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo quanto indicato al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto nel concentrico comunale, di eventuali tratti di rii intubati e/o di elementi di scolo non rappresentati ma caratterizzati da regime idraulico interferente con le stesse aree, occorre preventivamente prevedere la realizzazione di opportuni ed adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico secondario insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, all'esecuzione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal bacino afferente;
- qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI;
- l'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di

A

collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96;

- le norme associate ai dissesti in argomento devono essere in ogni caso conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 18bis, 23, 50 e 51 delle NdA del PAI, di contro prevalgono questi ultimi;
- per la classe IIa: l'ammissibilità degli interventi è condizionata alla verifica dell'assenza di situazioni di pericolosità tali da sconsigliare l'edificazione e dalla verifica dell'assenza di effetti peggiorativi della situazione idrogeologica a carico dell'edificato esistente;
- in tutto il territorio comunale: la realizzazione di locali interrati è condizionata alla verifica della sussistenza di un adeguato franco dalla massima quota raggiungibile dalla falda idrica superficiale;
- in tutto il territorio comunale: la realizzazione di interventi in aree situate in prossimità di terrazzi morfologici è condizionata alla verifica della posizione degli stessi ed alle conseguenti limitazioni imposte nello studio idrogeologico di supporto al P.R.G.C. e nelle N.T.A.;
- in sinistra idrografica del Rio Riassola, in tutte le aree inserite in classe I o II ed ubicate nella fascia indicata sulla tav. G1 come "Area altimetricamente più bassa delimitata da un orlo di terrazzo di primo ordine", l'ammissibilità degli interventi è condizionata alla verifica dell'assenza di situazioni di pericolosità tali da sconsigliare l'edificazione e dalla verifica dell'assenza di effetti peggiorativi della situazione idrogeologica a carico dell'edificato esistente."

Art. 23, Prescrizioni specifiche per il tracciato di Circonvallazione Ovest.

Inserire in calce:

"E' opportuno che il manufatto, in rilevato, sia reso trasparente alle acque, al fine di non aggravare le condizioni di pericolosità e rischio delle aree edificate viciniori."

Art. 28, Prescrizioni Particolari lett. b), ultimo comma (ex art. 25/3)

Sostituire dopo le parole "... pertinenza superiori a" il valore "2,0" con: "1,8".

Art. 35, Tipi d'intervento (ex art. 25/10)

Stralciare la dizione "G) Completamento".

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Biella
arch. Ermes FASSONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO